

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2023, n. 1908

ADOZIONE DEI CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16, 17 E 18 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla responsabile dell'Elevata Qualificazione "Contrattazione e Relazioni sindacali" e dal responsabile dell'Elevata Qualificazione "Raccordo presidio SAP HR, coordinamento automazione dati, monitoraggio incarichi regionali, confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione nonché dal dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.

VISTI:

- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 22 marzo 2023, n. 11;
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 383 recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale";
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la legge 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

PREMESSO CHE:

- che il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 al Capo II – "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" del Titolo III – "Ordinamento professionale" ha introdotto una disciplina in tema di posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale che sostituisce *in toto* la precedente regolamentazione relativa agli incarichi di posizioni organizzative di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del previgente CCNL Funzioni locali triennio 2016-2018;
- l'articolo 5, comma 3, alle lettere d) ed e) del citato CCNL prevede l'attivazione della relazione sindacale del confronto ai fini rispettivamente della definizione dei "criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione" e della definizione dei "criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione";
- ai sensi del successivo articolo 7, comma 4, lett. j) e v) sono oggetto di contrattazione integrativa rispettivamente "la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) [...] e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ" e "i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ".

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione regionale ha espletato e concluso con le organizzazioni sindacali rappresentative e con la RSU regionale la prevista relazione sindacale del confronto sulle materie di cui al citato articolo 5, comma 3, lettere d) ed e) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- in data 12/12/2023, previa autorizzazione dell'Organo politico con deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2023, n. 1847, è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo integrativo sulle materie di cui al citato articolo 7, comma 4, lett. j) e v) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

DATO, ALTRESI', ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del suddetto CCNL Funzioni Locali *"Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ [Elevata Qualificazione]. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza"*;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 22 marzo 2023, n. 11, nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, dei nuovi criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, sono stati prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 tutti gli incarichi di posizione organizzativa in scadenza alla data di entrata in vigore del Titolo III del predetto CCNL;
- al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione dei nuovi criteri in corso di adozione con il presente provvedimento, è opportuno confermare i predetti incarichi di cui alla citata determinazione n. 11/2023 fino alla decorrenza iniziale degli incarichi che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei predetti nuovi criteri;
- per le stesse ragioni, è opportuno, altresì, confermare fino alla decorrenza iniziale degli incarichi che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri in corso di adozione, anche tutti gli incarichi di posizione organizzativa in scadenza entro e non oltre la predetta data di decorrenza dei nuovi incarichi di elevata qualificazione;
- tutti gli altri incarichi di posizione organizzativa con scadenza successiva alla data di decorrenza iniziale degli incarichi che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri in corso di adozione con il presente provvedimento, proseguono fino alla loro naturale scadenza nel rispetto del citato articolo 13, comma 3 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

Per quanto innanzi riportato, si ritiene sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'adozione dei nuovi criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia ai sensi degli articoli 16, 17, 18 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto

applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

L'Assessore relatore Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, rilevato che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, è opportuno confermare fino alla decorrenza iniziale degli incarichi di elevata qualificazione che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione e comunque non oltre la data del 31/03/2024, tutti gli incarichi di posizione organizzativa in scadenza entro e non oltre la predetta data del 31/03/2024, propone alla Giunta Regionale:

1. di confermare gli incarichi di posizione organizzativa di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 22 marzo 2023, n. 11 fino alla decorrenza iniziale degli incarichi di elevata qualificazione che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2024;
2. di confermare, altresì, fino alla decorrenza iniziale degli incarichi di elevata qualificazione che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2024, gli incarichi di posizione organizzativa con scadenza entro e non oltre la predetta data del 31 marzo 2024;
3. di adottare i criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia ai sensi degli articoli 16, 17, 18 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che gli incarichi di responsabilità connessi all'attuazione di programmi e/o progetti cofinanziati con fondi comunitari e/o vincolati sono disciplinati dai rispettivi atti di organizzazione in coerenza con i criteri di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che tutti gli altri incarichi di posizione organizzativa con scadenza successiva alla data del 31 marzo 2024 proseguono fino alla loro naturale scadenza nel rispetto del citato articolo 13, comma 3 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
6. di dare atto che gli incarichi di elevata qualificazione afferenti le Segreterie particolari degli Assessori regionali ai sensi della legge regionale n. 18/1974 come modificata dall'articolo 23 della legge regionale n. 1/2016 e dall'articolo 16 della legge regionale n. 30/2022, ai fini retributivi e con decorrenza dalla

data di conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione, rientrano nelle tipologie C) e D) dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione;

7. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento a tutte le Strutture della Giunta Regionale, ivi compreso l'Organismo Interno di Valutazione, ai responsabili dei programmi e/o progetti cofinanziati con fondi comunitari, al Consiglio Regionale, alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, alla RSU e al CUG;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è predisposto da:

Responsabile E.Q. "Contrattazione e Relazioni sindacali"

Dott.ssa Rita De Pace

Responsabile E.Q. "Raccordo presidio SAP HR, coordinamento automazione dati, monitoraggio incarichi regionali"

Dott. Francesco Torcello

Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione

Dott. Pietro Lucca

Dirigente della Sezione

Dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Dott. Ciro Giuseppe Imperio

L'Assessore al Personale e Organizzazione

Giovanni Francesco Stea

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che **qui** si intende integralmente riportato:

1. di confermare gli incarichi di posizione organizzativa di cui alla determinazione del Direttore del

- Dipartimento Personale e Organizzazione del 22 marzo 2023, n. 11 fino alla decorrenza iniziale degli incarichi di elevata qualificazione che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2024;
2. di confermare, altresì, fino alla decorrenza iniziale degli incarichi di elevata qualificazione che saranno istituiti e conferiti ai sensi dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione e comunque non oltre la data del 31 marzo 2024, gli incarichi di posizione organizzativa con scadenza entro e non oltre la predetta data del 31 marzo 2024;
 3. di adottare i criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia ai sensi degli articoli 16, 17, 18 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. di dare atto che gli incarichi di responsabilità connessi all'attuazione di programmi e/o progetti cofinanziati con fondi comunitari e/o vincolati sono disciplinati dai rispettivi atti di organizzazione in coerenza con i criteri di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 5. di dare atto che tutti gli altri incarichi di posizione organizzativa con scadenza successiva alla data del 31 marzo 2024 proseguono fino alla loro naturale scadenza nel rispetto del citato articolo 13, comma 3 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
 6. di dare atto che gli incarichi di elevata qualificazione afferenti le Segreterie particolari degli Assessori regionali ai sensi della legge regionale n. 18/1974 come modificata dall'articolo 23 della legge regionale n. 1/2016 e dall'articolo 16 della legge regionale n. 30/2022, ai fini retributivi e con decorrenza dalla data di conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione, rientrano nelle tipologie C) e D) dei nuovi criteri di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione;
 7. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento a tutte le Strutture della Giunta Regionale, ivi compreso l'Organismo Interno di Valutazione, ai responsabili dei programmi e/o progetti cofinanziati con fondi comunitari, al Consiglio Regionale, alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, alla RSU e al CUG;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

ALLEGATO A

Criteria per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente disciplina definisce le procedure ed i criteri per l'istituzione, la graduazione e il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (di seguito EQ), secondo le previsioni di cui agli artt. 16 e segg. del CCNL del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022.
2. Ferma restando l'autonomia del Consiglio Regionale di cui alla L.R. n. 6/2007, attuata secondo le modalità amministrativo-gestionali di cui alla D.G.R. n. 1500/2016, e il Regolamento di Organizzazione di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021 ss.mm.ii., la presente disciplina si applica anche alle strutture del Consiglio Regionale, secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CCNL, gli incarichi di EQ rappresentano posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, che richiedono:
 - a. responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - b. conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
4. I principi generali sottesi alla istituzione degli incarichi di EQ sono, pertanto: l'autonomia di gestione e la connessa responsabilità amministrativa e di risultato, la delega di funzioni da parte del dirigente, lo svolgimento di funzioni organizzativamente complesse e/o di elevato contenuto professionale e specialistico.
5. La Regione Puglia, mediante le procedure di cui alla presente disciplina, conferisce gli incarichi di EQ al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nell'ambito della classificazione introdotta dall'art. 12 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, ovvero al personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, in servizio a qualsiasi titolo presso i propri uffici, anche con riguardo alle articolazioni provinciali, alla delegazione romana ed alle sedi all'estero.
6. In fase di prima applicazione della presente Disciplina, ai fini del conferimento degli incarichi, si tiene conto del budget disponibile per ciascun Dipartimento/Struttura autonoma. Resta confermato, in ragione dell'autonomia di cui alla L.R. n. 6/2007, il budget complessivo per le posizioni organizzative di cui al CCNL 2016-2018, già assegnato al Consiglio Regionale. Con successivo provvedimento amministrativo sarà rideterminato il budget da assegnare ai Dipartimenti/Strutture autonome della Giunta regionale.

7. Con riferimento alla retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ, nel rispetto del limite previsto dall'art. 17, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, si destina a tale voce retributiva il 15% delle risorse complessivamente destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di EQ previsti. La quota delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di EQ "da 18.000" euro di cui al successivo articolo art. 2, comma 4, non può essere superiore, per ciascun Dipartimento/Struttura autonoma e per il Consiglio Regionale, al 5%, con arrotondamento all'unità superiore, delle risorse assegnate al finanziamento degli incarichi di EQ. La quota delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di EQ di tipologia e) di cui al successivo art. 2, comma 3, non può essere inferiore al 10% del budget complessivo assegnato a ciascun Dipartimento/struttura autonoma. Tale disposizione non si applica agli incarichi di EQ istituiti presso l'Avvocatura Regionale limitatamente al personale che svolge funzioni di patrocinio legale.

Articolo 2

Tipologie

1. Sulla base dei requisiti e delle tipologie esemplificate dall'art. 16, commi 1 e 2 del CCNL 16.11.2022, vengono individuate cinque distinte tipologie di incarichi di EQ ed una tipologia "da 18.000" euro la cui istituzione soggiace al limite di cui all'art. 1, comma 7 della presente Disciplina, alle quali corrispondono i punteggi e le fasce economiche di cui al comma 4 del presente articolo, graduate sulla base dei criteri di cui all'art. 3 della presente Disciplina.
2. Gli incarichi di EQ di cui alle tipologie individuate dalle lett. a) e c) del presente articolo, sono riconducibili alle posizioni di responsabilità previste dall'art. 16, comma 2, lett. a), CCNL 16.11.2022. Gli incarichi di EQ di cui alle tipologie individuate dalle lett. b), d) ed e), sono riconducibili alle posizioni di responsabilità previste dal citato art. 16, comma 2, lett. b).
3. Il Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma e il Segretario Generale per il Consiglio Regionale, sulla base del budget assegnato e valutate le proposte dei propri dirigenti di Sezione, assunte anche in ragione delle indicazioni dei dirigenti di Servizio, individuano le tipologie di incarichi di EQ tra quelle di seguito elencate:
 - a) Incarichi di EQ con responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità ed elevata strategicità, caratterizzati dal più alto grado di autonomia gestionale e organizzativa, con responsabilità amministrative e di risultato di livello molto elevato, in ordine alle funzioni organizzative affidate.

Tali incarichi comprendono le attività di più elevata complessità in relazione alla programmazione strategica e finanziaria, all'esercizio della funzione legislativa e di regolamentazione/normazione da parte dell'ente, al coordinamento trasversale tra le strutture di livello dipartimentale o equiparate, alla variabilità del quadro normativo di riferimento. Per tali attività è prevista la predisposizione di atti non standardizzati (es. pianificazione o programmazione, atti deliberativi, decreti, contratti) oggetto di delega dirigenziale. Gli incarichi ascritti a tale tipologia si connotano per l'ampiezza e i contenuti elevati delle funzioni delegate, per l'attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, per la massima responsabilità amministrativa e di risultato e per la responsabilità gestionale particolarmente elevata in relazione alla consistenza delle risorse umane, finanziarie o strumentali assegnate.

- b) Incarichi di EQ che si sostanziano in posizioni di responsabilità di grado particolarmente elevato, per lo svolgimento di attività con rilevanti e ampi contenuti specialistici, strategici e di alta professionalità, incluse quelle comportanti l'iscrizione ad albi professionali, connotate dal necessario possesso di elevata e specifica competenza specialistica, acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione, oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.

Tali incarichi richiedono significativa capacità di lavoro in autonomia e comportano funzioni con il più elevato contenuto professionale e specialistico (anche con riferimento ad attività progettuali, pianificatorie, di ricerca e sviluppo). Tali incarichi implicano il massimo grado di responsabilità amministrativa, ovvero possono risultare correlati, sul piano della responsabilità gestionale, alla direzione di unità organizzative di particolare complessità, in relazione alla consistenza e rilevanza delle risorse umane, finanziarie e/o strumentali assegnate. Tali incarichi prevedono, inoltre, la delega di funzioni ampie e rilevanti, con attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

- c) Incarichi di EQ con responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzati da un significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa, con responsabilità amministrative e di risultato di livello mediamente elevato, in ordine alle funzioni organizzative affidate.

Tali incarichi sono caratterizzati dalla complessità delle relazioni con l'utenza, sia interna che esterna, connesse ai compiti assegnati e dalla rilevanza degli atti da predisporre o adottare in autonomia. Gli incarichi di elevata qualificazione ascritti a tale tipologia comportano gestione di funzioni organizzativamente articolate, con responsabilità del personale e/o di gruppi di lavoro, possono comportare la delega di specifiche funzioni dirigenziali e l'attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

- d) Incarichi di EQ per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso lo svolgimento di consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Tali incarichi comportano un grado elevato di responsabilità amministrativa, ovvero possono risultare correlati, sul piano della responsabilità gestionale, alla direzione di unità organizzative di media complessità, con responsabilità del personale e/o di gruppi di lavoro, possono comportare la delega di specifiche funzioni dirigenziali e l'attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

- e) Incarichi di EQ con contenuti di alta professionalità, richiedenti competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Tali incarichi si caratterizzano per una discreta capacità di lavoro in autonomia accompagnata da capacità gestionale e organizzativa, anche in relazione a specifici progetti o azioni di interesse

trasversale a diverse strutture, discreta responsabilità amministrativa e svolgimento di funzioni che possono comportare la direzione di unità organizzative o gruppi di lavoro.

4. Il Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma e il Segretario Generale per il Consiglio Regionale, sulla base del budget assegnato e nei limiti di cui all'art. 1, comma 7 della presente Disciplina, possono istituire incarichi di EQ di tipologia "da 18.000" euro che si sostanziano in posizioni di massima responsabilità nella direzione di unità organizzative di particolare e significativa complessità e di massima strategicità, caratterizzati dal più alto grado di autonomia organizzativa, con responsabilità amministrativa e di risultato di livello molto elevato, in ordine alla delega di firma e di funzioni e con responsabilità gestionale anche in relazione a capitoli di spesa. Detti incarichi sono connotati dal necessario possesso della più elevata competenza specialistica, acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione e/o attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.

Tali incarichi comprendono attività di massima complessità in relazione alla programmazione strategica e finanziaria, alla variabilità e complessità del quadro normativo di riferimento. Per tali attività è prevista la predisposizione anche di atti non standardizzati anche oggetto di delega dirigenziale. Gli incarichi ascritti a tale tipologia comportano funzioni con il più elevato contenuto professionale e specialistico e si connotano per l'ampiezza e i contenuti elevati e rilevanti delle funzioni delegate, per l'attribuzione dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, per la massima responsabilità amministrativa e di risultato e per la elevata responsabilità gestionale. Tali incarichi comportano funzioni con il più elevato contenuto professionale e specialistico e con il massimo grado di responsabilità amministrativa e gestionale.

5. In applicazione dei criteri di graduazione di cui all'art. 3 della presente Disciplina, agli incarichi di EQ ascritti a ciascuna delle tipologie sopra individuate, corrispondono le soglie di punteggio e le fasce economiche di seguito riportate:

Tipologia	Punteggio	Fascia economica	Retribuzione di posizione annuale
"da 18.000"	tra 91 e 100	1 ^a	18.000 euro
a - b)	tra 81 e 90	2 ^a	15.000 euro
c) - d)	tra 61 e 80	3 ^a	12.000 euro
e)	tra 51 e 60	4 ^a	9.000 euro

Art. 3

Criteri di graduazione

1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022, vengono determinati i seguenti criteri per la graduazione degli incarichi di EQ:
- responsabilità amministrativa e di risultato in relazione alle funzioni organizzate/affidate;
 - capacità di lavoro in autonomia, atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione,

- coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate;
- c) capacità decisionale (complessità dei processi decisionali anche in relazione al contesto di riferimento e agli interlocutori istituzionali coinvolti) e responsabilità gestionale (complessità delle funzioni/attività di gestione, entità e complessità delle risorse umane, finanziarie, strumentali gestite);
 - d) competenze professionali e specialistiche richieste dalle funzioni proprie dell'incarico;
 - e) ampiezza e contenuto della delega di funzioni dirigenziali (anche con riferimento alla delega di firma e al livello delle responsabilità conseguenti);
 - f) rilevanza strategica delle funzioni proprie dell'incarico.

Articolo 4

Incarichi di EQ *ad interim* e vicariato

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 è possibile conferire *ad interim* ad un dipendente già titolare di incarico di EQ, un altro incarico di EQ di pari o inferiore graduazione, secondo le disposizioni ed i limiti indicati nel presente articolo. Qualora l'incarico *ad interim* ricada in Dipartimento/Struttura autonoma differente da quella che ha conferito l'incarico principale, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma/Segretario Generale presso cui il dipendente ha la titolarità del medesimo incarico.
2. Il conferimento *ad interim* della titolarità di un incarico di EQ non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. Entro il termine di 2 mesi dalla data di conferimento *ad interim* dell'incarico deve essere emanato specifico avviso per l'attribuzione della titolarità del medesimo incarico di EQ.
4. In caso di esito negativo della procedura di avviso, l'affidamento *ad interim* dell'incarico di EQ può essere rinnovato per un periodo non superiore a mesi 6.
5. L'affidamento *ad interim* cessa, in ogni caso, alla scadenza dell'incarico di EQ conferito in via principale al dipendente.
6. In caso di assenza del titolare dell'incarico di EQ per un periodo superiore ad 1 mese, con provvedimento del dirigente sovraordinato, possono essere attribuite le funzioni vicarie ad altro titolare di incarico di EQ della struttura, di graduazione pari o superiore. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta l'esercizio di tutte le funzioni, i poteri e le responsabilità attribuite al titolare. All'assegnazione delle funzioni vicarie consegue il trattamento economico previsto per gli incarichi attribuiti *ad interim* a norma del successivo art. 5, comma 4.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, ciascun dipendente non può essere titolare contemporaneamente di più di due incarichi di EQ *ad interim*.

Articolo 5

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, il cui importo non può essere superiore all'attuale stanziamento, derivante dal dato storico dei fondi

contrattuali destinati a tale istituto, sono corrisposte a carico del Bilancio autonomo regionale.

2. A ciascuna tipologia di incarico di EQ compete il trattamento di retribuzione di posizione annuo lordo, per tredici mensilità, che ricomprende tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, come previsto dall'art. 17 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022. Ai titolari di incarichi di EQ, fatto salvo quanto prima indicato, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dall'art. 20 del richiamato CCNL.
3. A ciascuna tipologia di incarico di EQ compete la retribuzione di risultato conseguente alla valutazione annuale, correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nei limiti dello stanziamento all'uso fissato, che può variare tra il 15% ed il 25% del valore economico della relativa retribuzione di posizione.
4. In caso di conferimento di incarico di EQ *ad interim* o di vicariato, al dipendente compete, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance ed in ragione della durata dello stesso e previa valutazione annuale correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, un ulteriore importo a titolo di retribuzione di risultato, nella misura stabilita dall'atto istitutivo dell'incarico di EQ conferito *ad interim* o vicariato. Detta misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ conferito *ad interim*.
5. Per i beneficiari dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h), del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, ove l'importo degli stessi, liquidato nel medesimo anno di riferimento sia di ammontare superiore ad euro 10.0000 e fino ad euro 20.000, l'indennità di risultato è ridotta nella misura del 50%. Se l'ammontare dei suddetti compensi risulta essere superiore ad euro 20.000 e fino ad euro 30.000, l'indennità di risultato è ridotta nella misura del 75%. In caso di compensi aggiuntivi di ammontare superiore ad euro 30.000 l'indennità di risultato è ridotta nella misura del 90%.
6. Nel caso in cui la complessiva retribuzione di risultato, da erogarsi in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, superi l'ammontare della quota destinata al finanziamento di tale voce retributiva (15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di EQ previsti), la stessa, per ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotta.

Articolo 6

Istituzione degli incarichi di EQ ed avviso a regime

1. Il Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma trasmette alla Sezione Personale la proposta di incarico di EQ che intende istituire direttamente alle proprie dipendenze, con l'indicazione della tipologia e la descrizione delle funzioni, dalle quali sia chiaramente desumibile il livello di complessità e il punteggio attribuito a ciascun incarico di EQ, determinato sulla base dei criteri di graduazione indicati all'art. 3 e nell'allegato A al presente documento. Analogamente acquisisce, sulla base e nei limiti del budget assegnato a ciascuna Struttura dipendente, le proposte di istituzione, formulate secondo le predette modalità, dai Dirigenti di Sezione e provvede alla trasmissione delle stesse alla Sezione Personale.
2. Per il Consiglio Regionale, il Segretario Generale formula la proposta degli incarichi di EQ che intende istituire direttamente alle proprie dipendenze, con l'indicazione della tipologia e la descrizione delle funzioni, dalle quali sia chiaramente desumibile il livello di complessità e il punteggio attribuito a ciascun incarico, determinato sulla base dei criteri di graduazione indicati all'art. 3 e nell'allegato A al presente documento e la trasmette alla Sezione Risorse Umane. Analogamente, acquisisce le proposte

di istituzione, formulate secondo le predette modalità, dai dirigenti di Sezione e provvede alla trasmissione delle stesse alla Sezione Risorse Umane.

3. La Sezione Personale verifica il rispetto del *budget* ed eventuali anomalie derivanti da evidenti incongruenze tra le funzioni assegnate, gli atti organizzativi dell'Amministrazione e i contenuti delle tipologie di incarichi di EQ di cui al precedente art. 2. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il soggetto proponente, ricevuta la relativa comunicazione, apporta i dovuti correttivi, ovvero rimette la proposta all'esame, per il tramite del competente Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma, del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento per le conseguenti decisioni. Ad esito della predetta procedura, la Sezione Personale autorizza l'istituzione degli incarichi di EQ a cura dei dirigenti di Sezione.
4. Per il Consiglio Regionale, il Segretario Generale e la Sezione Risorse Umane verificano la corrispondenza tra la tipologia di incarico di EQ proposta e quelle previste dalla presente Disciplina ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il soggetto proponente, ricevuta la relativa comunicazione, apporta i dovuti correttivi e riformula la proposta, con le modalità di cui al presente articolo. L'esito positivo della predetta procedura viene comunicato ai Dirigenti di Sezione proponenti. Per le strutture del Consiglio Regionale, il Segretario Generale procede all'istituzione e all'eventuale rimodulazione/integrazione degli incarichi di EQ dei quali sia stata valutata la rispondenza alla presente disciplina e rimette l'adozione del relativo avviso ed il successivo conferimento ai Dirigenti di Sezione, che vi provvedono secondo le modalità di cui al presente articolo.
5. Il dirigente di Sezione proponente istituisce gli incarichi di EQ ed emana, con propria determinazione, specifico avviso finalizzato all'acquisizione delle candidature, recante gli estremi della nota di autorizzazione della Sezione Personale o del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento. Analogamente procede il Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma per gli incarichi direttamente dipendenti dalla propria struttura.
6. Con esclusione delle ipotesi previste, per la fase di prima applicazione della presente Disciplina, dall'art. 9, comma 4 e dall'art. 10, comma 3, i dipendenti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio a qualsiasi titolo presso le strutture regionali, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, che abbiano superato il periodo di prova, possono presentare candidatura per gli incarichi di EQ istituiti ai sensi del presente articolo dai Dipartimenti/Strutture autonome/Consiglio Regionale, che siano riconducibili ai titoli di studio e ai requisiti culturali posseduti, all'ambito proprio delle esperienze lavorative maturate e al profilo professionale, ove assegnato.
7. La partecipazione dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è consentita per gli avvisi emessi dalla sola struttura di appartenenza, ove le funzioni ascritte all'incarico di EQ siano coerenti con quelle richieste al dipendente all'atto dell'assunzione e ove l'incarico abbia durata compatibile con quella del contratto a tempo determinato in essere. Analogamente, la partecipazione dei dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso la Regione Puglia in posizione di comando, distacco, assegnazione temporanea o altro analogo istituto è consentita per gli avvisi emessi dalla sola struttura di appartenenza, ove le funzioni ascritte all'incarico di EQ siano coerenti con quelle richieste al dipendente dai relativi provvedimenti di assegnazione e ove l'incarico abbia durata compatibile con quella prevista dalla posizione in essere. Non possono assumere, né conservare, ove già titolari, l'incarico di EQ i dipendenti che:
 - a) siano sospesi dal servizio;
 - b) siano collocati in part-time;

- c) usufruiscano di distacchi sindacali, comandi, aspettative o distacchi/assegnazioni temporanee presso altri enti.
8. Nell'avviso sono indicati: a) la tipologia di incarico di EQ, fra quelle di cui all'articolo 2, comma 3, della presente disciplina, il relativo punteggio e la corrispondente fascia economica; b) l'oggetto, la durata e la sede di svolgimento dell'incarico; c) i requisiti specifici richiesti, coerenti con la tipologia di incarico di EQ e con le funzioni al medesimo connesse; d) il profilo, tra quelli individuati con i provvedimenti adottati in materia dalla Sezione Personale, al quale l'incarico può essere ricondotto. Tale indicazione è rilevante per il conferimento dell'incarico di EQ al personale titolare di profilo professionale. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso non può essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi. Alla domanda va allegato dettagliato *curriculum* formativo – professionale del candidato. L'avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione su NoiPA Puglia. Per le strutture afferenti il Consiglio Regionale la pubblicazione degli avvisi viene effettuata sulla bacheca elettronica del sito istituzionale. Della pubblicazione viene data tempestiva comunicazione alla Sezione Personale.
9. Il dirigente della Sezione o il Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma, ovvero il Segretario Generale del Consiglio Regionale, in caso di incarico di EQ da questi ultimi dipendenti, esamina le candidature tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
- a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti, anche con riferimento a titoli formativi e/o professionali, ulteriori rispetto a quelli richiesti quali requisiti necessari per la proposizione della candidatura;
 - c) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti, risultanti dal *curriculum*;
 - d) dei profili motivazionali rappresentati dal dipendente unitamente all'istanza.
10. Il Dirigente può disporre, anche limitatamente ad alcuni candidati, un colloquio, atto ad esaminare i profili motivazionali e a consentire una più esauriente valutazione delle attitudini e delle capacità professionali. Il candidato ritenuto idoneo alla copertura dell'incarico di EQ viene, quindi, individuato con provvedimento motivato del competente Direttore/Dirigente. L'esame delle candidature e l'eventuale colloquio non costituiscono, né sono da intendersi, quali procedure comparative, bensì come strumenti per il più idoneo esercizio del potere organizzativo del dirigente.
11. La sede di servizio dei dipendenti cui è conferita la titolarità di incarico di EQ è quella di svolgimento dell'incarico, indicata nel relativo avviso. Alla scadenza dell'incarico, ove non rinnovato, il dipendente rientra nella sede di servizio in cui risulta incardinato, fatta salva l'ipotesi di mobilità interna verso diversa struttura, previa intesa tra i Direttori di Dipartimento/Struttura autonoma interessati, ovvero con il Segretario Generale del Consiglio Regionale.
12. Le determinazioni di istituzione e di conferimento degli incarichi di EQ, adottate dal dirigente assegnatario, sono trasmesse alla Sezione Personale, per curarne la pubblicazione e per provvedere all'erogazione delle conseguenti spettanze. Le medesime determinazioni sono trasmesse all'OIV e alla struttura tecnica Controllo di Gestione, per gli adempimenti connessi con la valutazione della performance.

Articolo 7

Conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione a regime

1. L'incarico viene conferito con provvedimento motivato per un periodo non inferiore ad 1 anno e non

superiore a 3 anni, con le decorrenze previste dal comma 10 del presente articolo, salvo diversa disposizione contenuta nell'atto di conferimento nel caso di candidato appartenente alla medesima Sezione oppure intesa tra i Direttori nel caso di candidato appartenente a Dipartimento diverso da quello che conferisce la EQ. L'incarico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, può essere rinnovato, previa adozione del relativo provvedimento, con le medesime modalità previste per il conferimento. Resta ferma la disciplina vigente in tema di rotazione degli incarichi del personale, risultante dagli atti programmatici all'uopo adottati.

2. In deroga alla previsione relativa alla durata minima degli incarichi di EQ, è consentito il conferimento degli stessi anche al personale che cessa dal servizio entro 1 anno dalla data del conferimento medesimo.
3. In caso di conferimento dell'incarico di EQ a personale che cessa dal servizio prima della scadenza dell'incarico indicata nell'avviso, si determina, per effetto della suddetta cessazione, la contestuale cessazione anticipata dell'incarico di EQ assegnato. Nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente assegnatario, ovvero la rinuncia di cui al successivo comma 6, abbia luogo nel termine di 6 mesi dalla data di conferimento dell'incarico di EQ, il competente dirigente, ai fini del conferimento dell'incarico a nuovo titolare, può valutare le candidature presentate in esito all'ultimo avviso pubblicato.
4. Nel caso di conferimento di incarico di EQ a personale per il quale sia prevista la cessazione dal servizio entro il termine di un anno dalla scadenza dell'incarico oggetto dell'avviso, può essere disposto il rinnovo dell'incarico medesimo, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente assegnatario, mediante l'adozione del relativo provvedimento motivato e previa valutazione dei risultati conseguiti.
5. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro in costanza della titolarità di un incarico di EQ, ove non ricorra la fattispecie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo, l'incarico può essere conferito a nuovo titolare, all'esito di apposito avviso, da adottarsi, fatta salva la ricorrenza di comprovate ragioni organizzative e funzionali, entro il termine di 4 mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio del titolare dell'incarico di EQ. In tale ipotesi, il dipendente cui viene conferito l'incarico, nelle more della decorrenza dell'incarico stesso, potrà essere trasferito, previo accordo tra i Direttori di Dipartimento/Strutture autonome interessati, ovvero con il Segretario Generale del Consiglio Regionale, alla struttura cui il medesimo incarico affinisce, dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico. La titolarità del nuovo incarico e la correlata retribuzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio del precedente titolare. Fino alla predetta data il dipendente assegnatario, ove già titolare di incarico di EQ, in presenza di apposito provvedimento, ne conserva la titolarità.
6. Il dipendente incaricato può comunicare la propria rinuncia motivata all'incarico. A fronte della comunicazione di rinuncia, il Dirigente della struttura interessata, valutate le motivazioni e gli eventuali disservizi organizzativi, stabilisce la decorrenza iniziale della suddetta rinuncia, nel limite di 120 giorni dalla data di presentazione. Il dipendente rinunciatario non può presentare nuove candidature per la titolarità di incarichi di EQ per almeno 9 mesi dalla data di cessazione anticipata dell'incarico.
7. Con atto scritto e motivato l'incarico può essere revocato prima della scadenza, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati all'atto del conferimento dell'incarico in relazione a rilevanti e prioritari obiettivi dell'amministrazione, o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, inferiore al 60% del punteggio massimo o per gravi irregolarità/inadempienze rilevanti ai fini del corretto

svolgimento dell'incarico secondo le previsioni del codice disciplinare. Si applica, in tal caso, la procedura di contraddittorio di cui all'art. 18, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022.

8. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione dell'incarico;
 - b) la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del CCNL 16.11.2022 con effetto dalla data del provvedimento di revoca;
 - c) il rientro nelle funzioni del profilo di appartenenza e la riassegnazione alla struttura di provenienza.
9. Nei casi di revoca dell'incarico per accertamento di risultati negativi o per gravi irregolarità/inadempienze rilevanti ai fini del corretto svolgimento dell'incarico secondo le previsioni del codice disciplinare, ai sensi del precedente comma 7, il dipendente non può presentare candidature per 12 mesi, decorrenti dalla data di revoca dell'incarico.
10. Al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa:
 - a. al personale non titolare di incarichi di EQ, la decorrenza degli incarichi di EQ, ove istituiti all'interno di struttura di coordinamento diversa da quella di appartenenza del dipendente che avanzi candidatura (Dipartimento/Struttura autonoma/Consiglio Regionale), è fissata dal primo giorno del 3° mese successivo al conferimento, salvo diverso accordo tra i Direttori dei Dipartimenti/Strutture autonome, ovvero con il Segretario Generale del C.R.
 - b. al personale non titolare di incarichi di EQ, la decorrenza degli incarichi di EQ, ove istituiti all'interno di Sezione diversa da quelle di appartenenza del dipendente che avanzi candidatura (ma all'interno del medesimo Dipartimento/Struttura autonoma o del Segretariato Generale), è fissata al primo giorno del 3° mese successivo al conferimento, salvo diverso accordo tra i Dirigenti di riferimento o disposizione del Direttore/ Responsabile di Struttura autonoma/Segretario Generale del Consiglio Regionale.
 - c. il personale titolare di incarico di EQ, cui sia stato conferito, a seguito di partecipazione a specifico avviso, altro incarico di EQ, anche se di diversa graduazione, può lasciare l'incarico in corso prima della sua scadenza naturale, previo accordo motivato tra i Direttori di Dipartimento/Strutture autonome interessati, ovvero con il Segretario Generale del Consiglio Regionale, ove interessato, che ne stabilisce, altresì, la decorrenza. Nell'ipotesi di mancato accordo, il diniego esplicita le esigenze organizzative poste a fondamento.
11. Per incarichi di EQ per i quali, in esito all'avviso, sia pervenuta un'unica candidatura idonea secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 9, ai fini del conferimento trova applicazione il principio di attribuzione dell'incarico a dipendente non titolare di EQ o il criterio di prevalenza dell'incarico di più elevata graduazione e fascia economica al dipendente già titolare di altro incarico di EQ. La decorrenza dell'incarico viene stabilita previo accordo tra i Direttori di Dipartimento/Strutture autonome interessati, ovvero con il Segretario Generale del Consiglio Regionale, ove interessato, ed eventualmente può essere differita fino ad un massimo di quattro mesi dalla proposta di conferimento. Fermo restando il suddetto differimento relativo al nuovo incarico, nell'ipotesi in cui il dipendente sia già titolare di incarico di EQ, il medesimo incarico può essere confermato, *ad interim*, per un periodo massimo di quattro mesi.
12. Per le strutture afferenti la Giunta regionale, con determinazione del Direttore del Dipartimento competente in materia di Organizzazione, è possibile disporre la proroga generale di tutti gli incarichi, ove motivata da esigenze organizzative di carattere contingente.

Articolo 8

Sistema di valutazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, la valutazione delle attività espletate in esecuzione degli incarichi di EQ è effettuata con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e specificate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* tempo per tempo vigente.

Articolo 9

Procedure di attribuzione degli incarichi presso i Dipartimenti/Strutture autonome in fase di prima applicazione

1. Il Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma trasmette alla Sezione Personale la proposta degli incarichi di EQ da istituire, anche per quelli relativi alle afferenti Sezioni.
2. All'esito positivo degli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente Disciplina, il competente Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma o il dirigente di Sezione, ciascuno relativamente agli incarichi di EQ afferenti alla propria struttura, procede, entro 8 giorni dalla relativa comunicazione, con propria determinazione, alla formale istituzione degli incarichi ed alla approvazione del relativo avviso interno, per il quale sarà predisposto un modello tipo, da pubblicare a cura della Sezione Personale con le modalità e la scadenza indicate nei successivi commi.
3. Il dirigente della Sezione Personale, acquisite tutte le determinazioni di istituzione degli incarichi di EQ e di approvazione dei relativi avvisi, pubblica, su Noi PA Puglia, il bando nel quale indica la data unica di scadenza della presentazione delle candidature. Il dirigente della Sezione Personale può procedere alla pubblicazione di più bandi nel caso in cui le determinazioni di istituzione degli incarichi di EQ e di approvazione dei relativi avvisi non siano inviate alla predetta struttura entro il termine stabilito. La gestione delle candidature avviene a cura della Sezione Personale, anche mediante ausilio di piattaforme informatiche.
4. Al fine di salvaguardare la funzionalità organizzativa in seno ai Dipartimenti/Strutture autonome, in fase di prima applicazione della presente Disciplina:
 - a) i dipendenti assunti in esito alle procedure assunzionali riferite ai relativi piani per gli anni dal 2019 al 2023 possono presentare la propria candidatura per incarichi di EQ istituiti nell'ambito del Dipartimento/Struttura autonoma di assegnazione e per incarichi coerenti con il profilo assegnato, salvo che per i dipendenti già assegnatari di E.Q. che abbiano maturato le esperienze lavorative richieste;
 - b) i dipendenti che non rientrano nell'ipotesi *sub a)* del presente comma, possono presentare la propria candidatura per incarichi di EQ istituiti da Dipartimenti/Strutture autonome/Consiglio Regionale, riconducibili ai titoli di studio e ai requisiti culturali posseduti, all'ambito proprio delle esperienze lavorative maturate e al profilo professionale, ove assegnato.
5. All'atto della pubblicazione del bando ciascun dipendente può selezionare gli incarichi di EQ ai quali intende candidarsi, tra quelli individuati secondo le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo, fino ad un massimo di 3, e carica (una sola volta) il *curriculum* e il documento di riconoscimento. I candidati consultano sulla piattaforma Noi PA Puglia le funzioni di ciascun incarico e i requisiti richiesti per la partecipazione all'avviso. Il provvedimento formale di indizione dell'avviso è consultabile sulla Sezione Trasparenza del sito web istituzionale. Il personale che, all'atto della scadenza dell'avviso, è in

costanza di periodo di prova non può partecipare agli avvisi medesimi.

6. Gli incarichi di EQ in essere restano confermati fino alla data di conferimento degli incarichi istituiti ai sensi della presente disciplina.
7. I dirigenti di Sezione e di Servizio, per gli incarichi di EQ istituiti nell'ambito delle rispettive strutture, con comunicazione motivata indirizzata al Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma, individuano, in applicazione dei criteri di cui all'art. 6, comma 8, del presente documento, le candidature prescelte per il conferimento, in numero di tre. I Direttori di Dipartimento/Struttura autonoma, valutate le predette comunicazioni, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti, esprimono il proprio nulla osta al conferimento di ciascun incarico di EQ, anche di fascia economica diversa, e si esprimono, motivandolo, con formale nulla osta o diniego, nel caso di candidature individuate idonee al conferimento da parte di più di un dirigente di Sezione/Servizio nell'ambito del Dipartimento.
8. Per gli incarichi per i quali, all'esito delle candidature proposte ai sensi del comma 4, lett. b) del presente articolo, più Direttori di Dipartimento/Strutture autonome e/o il Segretario Generale del C.R., e/o dirigenti di Sezione di diversi Dipartimenti/Strutture autonome individuino il medesimo dipendente, all'assegnazione si provvede in apposito Coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento interessati, esteso al Segretario Generale del Consiglio Regionale, ove interessato, mediante verbale, recante espressa motivazione delle assegnazioni disposte, trasmesso per estratto ai Direttori/Dirigenti interessati o al Segretario Generale del Consiglio Regionale, ove interessato. E' prevalente, ai fini del conferimento, rispetto alle altre candidature eventualmente presentate, quella avanzata per incarico di EQ istituito nell'ambito della struttura presso cui il dipendente presta servizio in ragione di incarico ricoperto. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, nell'ipotesi di mancato accordo, il diniego esplicita le esigenze organizzative poste a fondamento. Il diniego deve essere puntualmente motivato nell'ipotesi in cui, per effetto dello stesso, al dipendente non venga attribuito alcun incarico di EQ. Il conferimento dell'incarico, in sede di prima applicazione della presente Disciplina, viene effettuato dal Direttore/Segretario Generale del C.R./Dirigente di Sezione interessato, con propria determinazione, che dia atto delle risultanze del verbale di cui al periodo precedente, relativo all'assegnazione disposta dal predetto Coordinamento.
9. Vengono osservate, in fase di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della presente Disciplina.
10. Nell'ipotesi di mancato accordo in sede di Coordinamento, per incarichi di EQ per i quali, in esito all'avviso, sia pervenuta un'unica candidatura idonea secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 9, ai fini del conferimento trova applicazione il criterio di attribuzione dell'incarico a dipendente non titolare di EQ o il criterio di prevalenza dell'incarico di più elevata graduazione e fascia economica al dipendente già titolare di altro incarico di EQ. La decorrenza dell'incarico viene stabilita previo accordo tra i Direttori di Dipartimento/Strutture autonome interessati, ovvero con il Segretario Generale del Consiglio Regionale, ove interessato, ed eventualmente può essere differita fino ad un massimo di quattro mesi dalla conclusione dell'accordo medesimo. Fermo restando il suddetto differimento relativo al nuovo incarico, nell'ipotesi in cui il dipendente sia già titolare di incarico di EQ, il medesimo incarico può essere confermato, *ad interim*, per un periodo massimo di quattro mesi.

Articolo 10

Procedure di attribuzione degli incarichi presso il Consiglio Regionale in fase di prima applicazione

1. All'esito positivo degli adempimenti di cui all'art. 6, commi 2 e 4, della presente Disciplina, il Segretario Generale del Consiglio Regionale procede, con propria determinazione, alla formale istituzione degli

incarichi di EQ per le strutture afferenti il Consiglio Regionale ed alla predisposizione del relativo Avviso interno.

2. Il Segretario Generale pubblica, in apposita sezione della Bacheca elettronica del sito istituzionale del Consiglio Regionale, il relativo Avviso, recante l'indicazione della data di scadenza per la presentazione delle candidature.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità organizzativa in seno alle strutture facenti capo al Segretariato Generale del Consiglio Regionale, in fase di prima applicazione della presente Disciplina:
 - a) i dipendenti assunti in esito alle procedure assunzionali riferite ai relativi piani per gli anni dal 2019 al 2023 possono presentare la propria candidatura per incarichi di EQ istituiti nell'ambito del Segretariato Generale del Consiglio Regionale e per incarichi coerenti con il profilo assegnato, salvo che per i dipendenti già assegnatari di E.Q. che abbiano maturato le esperienze lavorative richieste;
 - b) i dipendenti che non rientrano nell'ipotesi sub a) del presente comma possono presentare la propria candidatura per incarichi di EQ istituiti dal Consiglio Regionale/Dipartimenti/Strutture autonome riconducibili ai titoli di studio e ai requisiti culturali posseduti, all'ambito proprio delle esperienze lavorative maturate e al profilo professionale, ove assegnato.
4. All'atto della pubblicazione del bando ciascun dipendente può selezionare gli incarichi di EQ ai quali intende candidarsi, tra quelli individuati secondo le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo, fino ad un massimo di 3.
5. Gli incarichi di EQ in essere restano confermati fino alla data di conferimento degli incarichi istituiti ai sensi della presente disciplina.
6. In fase di prima applicazione della presente disciplina, il conferimento degli incarichi di EQ viene disposto con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale, previa comunicazione, da trasmettere entro massimo 8 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, da parte di ciascun dirigente di Sezione, dei dipendenti individuati per il medesimo conferimento, da indicare nel numero massimo di tre per ciascun incarico, con specifica precisazione dell'ordine di preferenza delle candidature ricevute, formulato in ragione delle caratteristiche e dei requisiti previsti per ciascun incarico e, comunque, in applicazione dei criteri di cui all'art. 6, comma 8, della presente disciplina.
7. Il Segretario Generale del Consiglio Regionale, valutate le comunicazioni di cui al comma precedente, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, condivide formalmente l'esito della predetta valutazione con il/i dirigente/i interessato/i, nel caso di candidature individuate idonee al conferimento, anche per incarichi di fascia economica diversa, da parte di più di un dirigente di Sezione/Servizio nell'ambito del Segretariato Generale e procede al conferimento degli incarichi di EQ istituiti.
8. Per gli incarichi per i quali, all'esito delle candidature proposte ai sensi del comma 3, lett. b) del presente articolo per i quali il Segretario Generale del Consiglio Regionale e uno o più Direttori di Dipartimento/Strutture autonome e/o dirigenti di Sezione di diversi Dipartimenti/Strutture autonome individuino il medesimo dipendente, all'assegnazione si provvede in apposito Coordinamento dei Direttori di Dipartimento interessati, esteso al Segretario Generale del Consiglio Regionale, mediante verbale, recante espressa motivazione delle assegnazioni disposte, trasmesso per estratto al Segretario Generale del C.R. e ai Direttori/Dirigenti interessati. È prevalente, ai fini del conferimento, rispetto alle altre candidature eventualmente presentate, quella avanzata per incarico di EQ istituito nell'ambito della struttura presso cui il dipendente presta servizio in ragione di incarico ricoperto. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, nell'ipotesi di mancato accordo, il diniego esplicita le esigenze

organizzative poste a fondamento. Il diniego deve essere puntualmente motivato nell'ipotesi in cui, per effetto dello stesso, al dipendente non venga attribuito alcun incarico di EQ.

9. Il conferimento di tutti gli incarichi istituiti presso il Consiglio Regionale, in sede di prima applicazione della presente Disciplina, viene effettuato dal Segretario Generale del Consiglio Regionale, con propria determinazione, che dia atto, in presenza della relativa ipotesi, delle risultanze del verbale di cui al periodo precedente, relativo all'assegnazione disposta dal predetto Coordinamento.
10. Vengono osservate, in fase di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della presente Disciplina.
11. Nell'ipotesi di mancato accordo in sede di Coordinamento, per incarichi di EQ per i quali, in esito all'avviso, sia pervenuta un'unica candidatura idonea secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 9, ai fini del conferimento trova applicazione il criterio di attribuzione dell'incarico a dipendente non titolare di EQ o il criterio di prevalenza dell'incarico di più elevata graduazione e fascia economica al dipendente già titolare di altro incarico di EQ. La decorrenza dell'incarico viene stabilita previo accordo tra i Direttori di Dipartimento/Strutture autonome interessati, ovvero con il Segretario Generale del Consiglio Regionale, ove interessato, ed eventualmente può essere differita fino ad un massimo di quattro mesi dalla conclusione dell'accordo medesimo. Fermo restando il suddetto differimento relativo al nuovo incarico, nell'ipotesi in cui il dipendente sia già titolare di incarico di EQ, il medesimo incarico può essere confermato, *ad interim*, per un periodo massimo di quattro mesi.

Articolo 11

Tempistica di adozione degli avvisi e conferimento degli incarichi in sede di prima applicazione

1. A garanzia della parità di trattamento dei dipendenti, in fase di prima applicazione della presente Disciplina, le competenti strutture della Giunta e del Consiglio Regionale, assicurano la simultaneità nell'adozione degli Avvisi, nonché nel conferimento degli incarichi di EQ, secondo modalità condivise.

Art. 12

Norma finale e disposizione transitoria

1. La presente Disciplina, attuativa del Titolo III, Capo II, del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, ha una durata di 36 mesi, fatta salva l'ipotesi di proroga.
2. All'esito dei processi organizzativi in atto, concernenti l'identificazione dei profili professionali nell'ambito delle aree, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL Funzioni Locali, e la graduazione e razionalizzazione degli incarichi dirigenziali, l'Amministrazione, previa ricognizione svolta dal Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, sulla base delle esigenze dei Dipartimenti/Strutture autonome e del Consiglio Regionale, può procedere, nei 12 mesi dall'adozione della presente Disciplina, alla rivalutazione delle tipologie di incarichi di EQ.

ALLEGATO A

Criteri di graduazione	Punteggio Assegnato
a) Responsabilità amministrativa e di risultato in relazione alle funzioni organizzate/affidate	
1. Responsabilità discreta	Max punti 4
2. Responsabilità elevata	Max punti 7
3. Responsabilità massima	Max punti 10
b) Capacità di lavoro in autonomia atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate	
1. Autonomia discreta	Max punti 8
2. Autonomia elevata	Max punti 13
3. Autonomia molto elevata	Max punti 18
c) Capacità decisionale (complessità dei processi decisionali anche in relazione al contesto di riferimento e agli interlocutori istituzionali coinvolti) e responsabilità gestionale (complessità delle funzioni/attività di gestione, entità e complessità delle risorse umane, finanziarie, strumentali gestite)	
1. Complessità discreta	Max punti 15
2. Complessità rilevante	Max punti 22
3. Complessità particolarmente rilevante	Max punti 31
d) Competenze professionali e specialistiche richieste dalle funzioni proprie dell'incarico	
1. Competenze professionali e specialistiche adeguate	Max punti 6
2. Competenze professionali e specialistiche intermedie	Max punti 8
3. Competenze professionali e specialistiche elevate	Max punti 12

e) Ampiezza e contenuto della delega di funzioni dirigenziali (anche con riferimento alla delega di firma e al livello delle responsabilità conseguenti)		
1. Deleghe di ampiezza e contenuto discreti		Max punti 10
2. Deleghe di ampiezza e contenuto intermedi		Max punti 15
3. Deleghe di ampiezza e contenuto elevati		Max punti 22
f) Rilevanza strategica delle funzioni proprie dell'incarico		
1. Rilevanza strategica discreta rispetto a programmi ed obiettivi dell'ente-		Max punti 4
2. Rilevanza strategica intermedia rispetto a programmi ed obiettivi dell'ente-		Max punti 5
3. Rilevanza strategica elevata rispetto a programmi ed obiettivi dell'ente-		Max punti 7
Totale punti		

Fasce economiche		Indennità di posizione annuale
Punti	Fascia Economica	
91-100	1 [^]	18.000,00
81-90	2 [^]	15.000,00
61-80	3 [^]	12.000,00
51-60	4 [^]	9.000,00

